Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — **Roma - Martedì, 27 novembre 1934 - Anno XIII** — **Numero 278**

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

LEGISLATURA XXIX - SESSIONE 1934

Il Senato del Regno è convocato in seduta pubblica per lunedì 3 dicembre 1934-XIII, alle ore 16, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

I. *Sorteggio degli Uffici.*

II. *Discussione dei seguenti disegni di legge:*

1. Conversione in legge del R. decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 56, che disciplina i rapporti di condominio sulle case (144);

2. Conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 796, portante modificazioni alla legge 1° giugno 1931, numero 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti (155). — (Iniziato in Senato);

3. Conversione in legge del R. decreto-legge 30 aprile 1934, n. 795, portante modificazioni al testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi per il Regio esercito, approvato con Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 (156). — (Iniziato in Senato);

4. Conversione in legge del R. decreto-legge 30 aprile 1934, n. 856, concernente l'estensione ai mutui agrari delle provvidenze speciali emanate per alleviare l'onere dei mutui fondiari (160). — (Iniziato in Senato);

5. Conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1291, che disciplina l'applicazione delle targhe metalliche contenenti la indicazione di riconoscimento, nella parte anteriore degli automobili (161). — (Iniziato in Senato);

6. Conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1292, contenente norme per la determinazione del tasso di capitalizzazione da adottare nel calcolo delle sovvenzioni per le ferrovie concesse all'industria privata (162). — (Iniziato in Senato);

7. Conversione in legge del R. decreto-legge 23 agosto 1934, n. 1598, contenente modifiche al Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 99, sul Governo unico della Tripolitania e della Cirenaica (164). — (Iniziato in Senato);

8. Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1636, contenente norme per il conseguimento del diploma di perito industriale capotecnico ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889, da parte dei periti industriali, diplomati secondo il vecchio ordinamento dell'istruzione tecnica (166). — (Iniziato in Senato);

9. Conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1426, riguardante proroga dei termini per l'applicazione di esenzioni fiscali per i fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 23 luglio e del 30 ottobre 1930 (168). — (Iniziato in Senato);

10. Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1661, riguardante agevolazioni tributarie agli Istituti per le case popolari ed economiche (170). — (Iniziato in Senato);

11. Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1630, col quale si autorizza la spesa di L. 6.000.000 per la costruzione del palazzo sede del Comando generale e di una caserma della M.V.S.N. in Roma (171). — (Iniziato in Senato);

12. Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1601, concernente l'autorizzazione della spesa di L. 22.600.000 per i lavori di sistemazione della imboccatura del porto di Palermo (172). — (Iniziato in Senato).

(10252)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 18 ottobre 1934, n. 1867.
Provvedimenti per favorire l'aumento di velocità dei transatlantici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1929, n. 1176, con la quale venne istituito un compenso di armamento per le navi mercantili di velocità non inferiore a quattordici miglia;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di concedere tale compenso anche nei casi in cui, allo scopo di aumentare notevolmente la velocità di navi da passeggeri di elevato tonnellaggio, sia necessario sostituirne l'apparato motore ed eseguire altri lavori allo scafo;
Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli armatori di navi mercantili nazionali, costruite in Italia e di stazza lorda non inferiore alle diciottomila tonnellate, che facciano eseguire in Italia la costruzione e la sistemazione su alcuna di dette navi di un nuovo apparato motore, nonchè lavori di modificazione alla carena allo scopo di conseguire un aumento di velocità è concesso il compenso di armamento previsto dalla legge 8 luglio 1929, n. 1176, purchè non abbiano già beneficiato di tale compenso per la stessa nave e sempre che tutti i lavori di cui sopra siano ultimati dopo l'entrata in vigore del presente decreto e non oltre il 30 giugno 1938.
La concessione è subordinata alla condizione che la nuova velocità raggiunta dalla nave alle prove non sia inferiore alle venti miglia orarie e risulti di almeno tre miglia superiore alla velocità media oraria della nave stessa durante i viaggi compiuti negli ultimi dodici mesi di esercizio antecedenti alla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Il compenso di armamento di cui al precedente articolo è commisurato secondo le percentuali indicate nell'art. 2 della legge 8 luglio 1929, n. 1176, alla nuova velocità raggiunta dalla nave alla prova in mare, ed ai compensi di costruzione liquidati per il nuovo apparato motore, aumentati dell'importo dei compensi di costruzione che spetterebbero allo scafo (in base alla nuova stazza lorda eseguita a lavori ultimati) considerandolo varato alla data del nuovo certificato di stazza.

Art. 3.

Sono applicabili ai casi previsti dal presente decreto le altre norme della legge 8 luglio 1929, n. 1176, modificata come all'articolo successivo, salvo quelle contenute nell'articolo 4 di essa e quelle che si riferiscono alla corresponsione di anticipi sul compenso di armamento.

Art. 4.

Fra il primo ed il secondo comma dell'art. 3 della legge 8 luglio 1929, n. 1176, è aggiunto il seguente:
« Durante la prova non è permessa alcuna variazione di andatura dell'apparato motore ».

Art. 5.

Per la determinazione del compenso di costruzione spettante al costruttore del nuovo apparato motore non saranno applicate le riduzioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2494, nel caso in cui venissero reimpiegati in tutto o in parte macchinari ausiliari e linee d'assi appartenenti all'apparato motore precedentemente installato sulla stessa nave. In tal caso le parti reimpiegate potranno, a richiesta del costruttore, essere ammesse dal Ministro per le comunicazioni al beneficio della esenzione dai dazi doganali.

Art. 6.

Alla spesa occorrente per l'applicazione del presente decreto sarà proveduto con le disponibilità esistenti sui fondi già inscritti in bilancio, in dipendenza dell'art. 17 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2494.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è incaricato di presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — PUPPINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 353, foglio 139. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 ottobre 1934, n. 1868.
Modifiche al R. decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2337, per quanto riguarda il compenso dovuto alle Aziende esercenti linee ferroviarie concesse all'industria privata per il trasporto dei pacchi postali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi ferroviarie approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Visto il R. decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2337;
Visto il R. decreto 26 gennaio 1933, n. 242, con il quale viene aumentato il peso massimo dei pacchi postali;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di modificare la misura del compenso dovuto alle Aziende esercenti linee ferroviarie concesse all'industria privata per il trasporto dei pacchi postali;
Udito il parere del Consiglio di amministrazione per le poste e telegrafi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'rt. 1 del R. decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2337, è modificato come segue:
« Lo stesso obbligo avranno per i pacchi postali, mediante il corrispettivo di L. 0,40 per pacchi fino a kg. 10 di peso, di L. 0,50 per pacchi fino a kg. 15 di peso, e di L. 0,60 per pacchi fino a kg. 20 di peso, senza pregiudizio delle speciali convenzioni esistenti con l'Amministrazione delle poste ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — PUPPINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 353, foglio 140. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1934, n. 1869.
Modificazioni al R. decreto-legge 29 settembre 1927, n. 2716, concernente l'istituzione dell'Azienda dei magazzini generali di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1927, n. 2716, convertito in legge con la legge 2 dicembre 1928, n. 3118, col quale è stata costituita l'Azienda dei magazzini generali di Fiume;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di ampliare le facoltà spettanti al Consiglio di amministrazione dell'Azienda nei riguardi della determinazione delle tariffe per prestazioni di servizi e per l'uso di aree, magazzini ed impianti;
Ritenuta, altresì, la necessità e l'urgenza di chiarire la portata esatta della disposizione contenuta nell'art. 19, ultimo comma, del Regio decreto-legge sopra citato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze, per le corporazioni e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 19 del R. decreto-legge 29 settembre 1927, n. 2716, sono aggiunte le seguenti disposizioni:

Il Consiglio ha facoltà di stipulare, in casi eccezionali, accordi speciali per prestazioni di servizi e per l'uso di aree, magazzini ed impianti anche non attenendosi alle tariffe vigenti.
Quando la durata di tali accordi debba superare il periodo di un mese, essi devono essere preventivamente approvati dal Ministero delle comunicazioni di concerto con quello delle finanze.
Nel caso invece che la durata sia limitata a detto periodo deve essere data subito comunicazione degli accordi ai Ministeri stessi.
Il Ministero delle comunicazioni di concerto con quello delle finanze, può, a richiesta del Consiglio, prorogarne la validità per non oltre sei mesi e può anche consentire successive proroghe di sei mesi in sei mesi.
In ogni caso non potranno, in dipendenza degli accordi, essere superati i limiti finanziari del bilancio e dovrà essere rispettato il concetto di uguaglianza di trattamento per tutti gli utenti.

Art. 2.

Il servizio utile agli effetti della determinazione dell'indennizzo previsto dall'art. 19, ultimo comma, del R. decreto-legge 29 settembre 1927, n. 2716, a favore degli impiegati e salariati avventizi indicati nella disposizione stessa, che non siano stati assunti in servizio dall'Azienda dei magazzini generali di Fiume, è quello prestato presso i magazzini stessi a decorrere dal 1° gennaio 1923.

Il presente decreto che entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo progetto di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — PUPPINI — JUNG — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 353, foglio 132. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1934, n. 1870.
Opere di perfezionamento per la « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1463;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di corredare la « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale », degli apparecchi speciali per la formazione delle onde nella vasca, al fine di studiare il comportamento delle navi in acque agitate e gli sforzi esercitati dalle onde sulle opere di difesa dei porti;

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per le spese d'impianto degli apparecchi speciali per la formazione delle onde nella vasca è concesso all'Ente « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale » un contributo dello Stato di L. 300.000.

La somma graverà per L. 150.000 sul capitolo 77 (compensi di costruzione) del bilancio passivo del Ministero delle comunicazioni (Marina mercantile) per l'esercizio 1934-1935 e per L. 150.000 sul capitolo 71 (spese casuali) del bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1934-1935.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed i Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — PUPPINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 353, foglio 131. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 settembre 1934, n. 1871.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS. Sacramento di S. Maria, in Spello.

N. 1871. R. decreto 28 settembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita del SS. Sacramento di S. Maria, in Spello (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 28 settembre 1934, n. 1872.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS. Sacramento di San Lorenzo, in Spello.

N. 1872. R. decreto 28 settembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita del SS. Sacramento di San Lorenzo, in Spello (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 28 settembre 1934, n. 1873.
Dichiarazione formale dei fini di 13 Confraternite della provincia di Perugia.

N. 1873. R. decreto 28 settembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle Confraternite seguenti della provincia di Perugia:

1. Spello - Confraternita del SS. Crocifisso in Santa Maria;
2. Spello - Confraternita del SS. Rosario in S. Maria;
3. Spello - Confraternita del SS. Rosario in S. Lorenzo;
4. Spello - Confraternita della SS. Trinità in S. Lorenzo;
5. Spello - Confraternita della SS. Concezione, SS. Sacramento e S. Bernardino da Siena in S. Lorenzo;
6. Spello - Confraternita del SS. Sacramento in Sant'Andrea;
7. Spello - Confraternita del Terz'Ordine di S. Francesco in S. Andrea;
8. Spello - Confraternita del SS. Sacramento in Collepino;
9. Spello - Confraternita del SS. Rosario in Collepino;
10. Spello - Confraternita del SS. Sacramento in San Giovanni;
11. Spello - Confraternita di S. Giorgio nella Chiesa del Mausoleo;
12. Spello - Confraternita di S. Maria della Consolazione o di Prato;
13. Spello - Confraternita dell'Orazione e Morte.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 28 settembre 1934, n. 1874.
Modificazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale della ferrovia Menaggio-Porlezza.

N. 1874. R. decreto 28 settembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene modificato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto alla ferrovia Menaggio-Porlezza, approvato col R. decreto 9 febbraio 1933, n. 568.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 11 ottobre 1934, n. 1875.
Riconoscimento giuridico dell'Istituto per le case popolari con sede in Bolzano.

N. 1875. R. decreto 11 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, l'Istituto per le case popolari in Bolzano viene riconosciuto come corpo morale, e viene approvato il suo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 11 ottobre 1934, n. 1876.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale della SS. Trinità, in Forza d'Agrò.

N. 1876. R. decreto 11 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale della SS. Trinità, in Forza d'Agrò (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 11 ottobre 1934, n. 1877.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Francesco di Paola, in Otranto.

N. 1877. R. decreto 11 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Francesco di Paola, in Otranto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1934 - Anno XIII

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1934.

Sostituzione di un membro della Commissione consultiva costituita in virtù del R. decreto 15 maggio 1933, n. 590 (autorizzazione di nuovi impianti industriali ed ampliamento di stabilimenti industriali esistenti).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 12 gennaio 1933, n. 141, che delega al Governo i poteri per sottoporre ad autorizzazione i nuovi impianti industriali, nonchè l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 590, contenente le norme di attuazione della legge 12 gennaio 1933, n. 141;

Visto il decreto Ministeriale 18 luglio 1933, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1933, reg. n. 2 Corporazioni, foglio 88, col quale il gr. uff. ing. Angelo Rampazzi, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, venne chiamato, su designazione del Ministero dei lavori pubblici, a far parte della Commissione consultiva di cui all'art. 5 del predetto R. decreto 15 maggio 1933, n. 590;

Vista la nota in data 13 ottobre 1934, con la quale il Ministero dei lavori pubblici ha designato quale proprio rappresentante in seno alla Commissione predetta il gr. uff. ing. Mario Giandotti, presidente della 2ª sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sostituzione del gr. uff. ingegnere Angelo Rampazzi che è stato collocato a riposo;

Decreta:

A far parte della Commissione consultiva di cui all'art. 5 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 590, è chiamato, in sostituzione del gr. uff. ing. Angelo Rampazzi, il gr. uff. ingegnere Mario Giandotti, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quale rappresentante del Ministero dei lavori pubblici.

Roma, addì 29 ottobre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: MUSSOLINI.

(10206)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1934.

Sostituzione del commissario governativo della Cassa rurale « Maria SS. del Mazzaro » di Mazzarino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Veduto il proprio decreto 12 giugno 1934, col quale si provvedeva allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa rurale « Maria SS. del Mazzaro » di Mazzarino (Caltanissetta), ed alla nomina di un commissario governativo;

Veduta la lettera del 23 ottobre 1934-XII di S. E. il prefetto di Caltanissetta, relativa alla mancata accettazione dell'incarico, per motivi di salute, da parte del commissario anzidetto;

Decreta:

In sostituzione del rag. Eugenio Melita è nominato commissario governativo della Cassa rurale « Maria SS. del Mazzaro » di Mazzarino l'avv. Arcangelo Cammarata con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: ACERBO.

(10212)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1934.

Nomina del commissario governativo per la cooperativa popolare di depositi e prestiti di Niscemi (Caltanissetta).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Considerato che le presenti condizioni della Cooperativa popolare di depositi e prestiti di Niscemi (Caltanissetta) rendono opportuno lo scioglimento del suo Consiglio d'amministrazione e la nomina di un commissario governativo;

Veduta la lettera del 6 novembre 1934, n. 22555, con la quale S. E. il prefetto di Caltanissetta propone che a commissario governativo venga nominato il sig. avv. Gaetano Salemi fu Gaetano;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cooperativa popolare di depositi e prestiti di Niscemi (Caltanissetta) è sciolto e il sig. avv. Gaetano Salemi fu Gaetano è nominato commissario governativo dell'Ente stesso con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: ACERBO.

(10213)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1934.

Approvazione del nuovo statuto del Patronato nazionale per l'assistenza sociale.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto l'art. 12 del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni sul lavoro in agricoltura;

Veduto l'art. 27 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia;

Veduto il decreto Ministeriale 26 giugno 1925, con cui fu riconosciuto giuridicamente il « Patronato nazionale medico-legale per gli infortuni agricoli e industriali e per le assicurazioni sociali » con sede in Roma e ne fu approvato lo statuto;

Veduto il decreto interministeriale 24 dicembre 1927, con cui all'anzidetto Patronato è stata attribuita la nuova denominazione di « Patronato nazionale per l'assistenza sociale »;

Veduto il decreto Ministeriale 27 settembre 1930 che approva lo statuto in vigore del Patronato stesso;

Veduto il decreto Ministeriale 11 gennaio 1934-XII, col quale è stato nominato un commissario al Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

Veduta l'istanza 22 ottobre 1934-XII, del commissario predetto con la quale si chiede l'approvazione di un nuovo testo di statuto;

Decreta:

Articolo unico.

È approvato il nuovo statuto del Patronato nazionale per l'assistenza sociale, con sede in Roma, composto di numero ventuno articoli, nel testo unito al presente decreto.

Roma, addì 26 ottobre 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato,
Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto del Patronato nazionale per l'assistenza sociale.

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI.

Art. 1.

Il Patronato nazionale per l'assistenza sociale costituisce, a termini della dichiarazione XXIX della Carta del Lavoro e degli articoli 1 e 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, l'organo tecnico a mezzo del quale le Confederazioni fasciste dei lavoratori provvedono all'assistenza medico-legale dei propri rappresentati nelle pratiche amministrative e giudiziarie relative all'assicurazione infortuni ed alle assicurazioni e previdenze sociali in genere, nonchè alla divulgazione e realizzazione fra i lavoratori delle forme di prevenzione e di previdenza contro i rischi del lavoro.

Il Patronato nazionale ha sede in Roma ed esplica la sua attività in tutto il territorio del Regno.

Esso è persona giuridica anche a termini dell'art. 12 del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450. Come tale nei limiti consentiti dal suo patrimonio e per le finalità previste dalle leggi, dai regolamenti e dal presente statuto, esso può possedere, obbligarsi e stare in giudizio.

Art. 2.

In particolare il Patronato ha il compito:

a) di assistere i lavoratori in applicazione delle norme legislative per l'assicurazione contro gli infortuni nell'industria, nell'agricoltura e nelle altre speciali branche di attività produttive e di servizi;

b) di assistere i lavoratori in applicazione delle norme legislative per l'assicurazione contro le malattie professionali;

c) di assistere i lavoratori in applicazione delle norme legislative per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e morte;

d) di assistere i lavoratori in applicazione di speciali norme legislative che erogano i trattamenti di quiescenza e di previdenza;

e) di assistere i lavoratori in applicazione delle norme legislative per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

f) di assistere le operaie e le impiegate in applicazione delle norme legislative per l'assicurazione e la protezione della maternità;

g) di assistere i lavoratori in applicazione delle norme legislative per l'assicurazione contro la tubercolosi;

h) di assistere i lavoratori in applicazione delle norme legislative per la lotta contro la malaria;

i) di assistere i lavoratori in applicazione delle norme legislative vigenti per l'assicurazione contro le malattie in genere e gli iscritti alle Casse mutue di malattia nelle controversie sul diritto alle prestazioni;

l) di assistere i lavoratori in tutte le vertenze relative all'esecuzione dei contratti, individuali o collettivi, di assicurazione libera contro gli infortuni e la morte e nelle azioni per responsabilità civile per sinistri avvenuti in occasione di lavoro;

m) di raccogliere ed indirizzare al Ministero degli affari esteri le pratiche relative ai diritti acquisiti dei lavoratori durante la loro permanenza all'estero in forza dei contratti di lavoro e delle leggi sociali colà vigenti;

n) di assistere, con l'autorizzazione del Ministero delle corporazioni, tutti i lavoratori in applicazione delle altre leggi previdenziali e protettive del lavoro non specificate nei commi precedenti;

o) di raccogliere dati ed attuare studi in tema di applicazione e perfezionamento di tutte le leggi sociali;

p) di collaborare alla divulgazione fra i lavoratori dei mezzi di prevenzione contro i rischi del lavoro;

q) di provvedere alle visite mediche preventive e periodiche dei lavoratori in applicazione delle norme legislative sull'igiene e sull'avviamento al lavoro.

Art. 3.

Il Patronato, nell'ambito delle leggi e dei regolamenti sopra cennati presta la sua assistenza a qualsiasi lavoratore rappresentato da Associazioni professionali legalmente riconosciute. Le sue prestazioni, in qualunque forma e sede, sono gratuite.

Possono essere poste a carico degli assistiti le sole spese per la produzione della documentazione necessaria a giustificare amministrativamente o giudizialmente le loro pretese.

ORGANI E FUNZIONAMENTO DEL PATRONATO.

Art. 4.

Sono organi del Patronato:

a) il Consiglio direttivo;
b) il presidente;
c) il Collegio dei sindaci.

Art. 5.

Il Consiglio direttivo è costituito con decreto del Ministro per le corporazioni ed è composto dei seguenti membri:

a) dal presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;

b) dal presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

c) dal presidente della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio;

d) dal presidente della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione;

e) da un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

f) da un rappresentante del P. N. F.;

g) da un rappresentante dell'Associazione mutilati e invalidi di guerra.

Il direttore generale prende parte al Consiglio con solo voto consultivo.

Con decreto del Ministro per le corporazioni è nominato il presidente fra i membri di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*).

I componenti il Consiglio direttivo durano in carica due anni, e decadono dal mandato quando cessano dalla carica sindacale o,

venga per essi meno la designazione in base a cui sono stati nominati.

Quando per qualsiasi motivo si verifichi nel Consiglio una vacanza, il presidente ne dà comunicazione al Ministero delle corporazioni, cui compete la nomina del nuovo consigliere.

Art. 6.

Il Consiglio direttivo si riunisce di regola una volta al mese o in termine più breve se il presidente o un terzo dei suoi componenti lo ritengano necessario.

Le sedute del Consiglio direttivo sono convocate dal presidente, mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno da discutersi; esso dovrà pervenire con lettera raccomandata ai singoli consiglieri almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

Di ciascuna seduta sarà compilato apposito verbale da firmarsi dal presidente o da chi ne fa le veci e dal direttore generale.

Art. 7.

Spetta al Consiglio direttivo:

a) di deliberare sulle questioni di maggiore importanza che si presentano nell'applicazione delle diverse leggi sociali a favore dei lavoratori e sulle direttive di ordine generale per l'attuazione delle finalità previste dall'art. 2 del presente statuto;

b) di deliberare su l'ordinamento degli uffici, il regolamento organico del personale e le tabelle degli stipendi, assegni e compensi da corrispondere ai funzionari e ai professionisti incaricati di determinate prestazioni e di apportarvi le riforme ritenute necessarie;

c) di decidere sulle questioni inerenti all'applicazione del regolamento organico del personale;

d) di ratificare la nomina dei capi degli uffici centrali e provinciali;

e) di approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell'Ente, le spese per i singoli uffici, centrali e provinciali, gli storni delle perdite dai capitoli di competenza;

f) di ratificare i provvedimenti di urgenza adottati dal presidente;

g) di deliberare le modifiche del presente statuto;

h) di dare il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dal presidente;

i) di fissare le medaglie di presenza al presidente, ai consiglieri ed ai sindaci.

Il regolamento e le tabelle di cui alla lettera *b*), e gli emolumenti di cui alla lettera *i*), non diventano esecutivi se non dopo l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 8.

Il presidente ha la rappresentanza legale, giudiziale ed extragiudiziale dell'Ente, salvo quanto disposto dai successivi articoli 11 e 12.

Vigila su tutto l'andamento e la disciplina degli uffici e cura lo sviluppo della attività dell'Ente.

In caso di assenza è sostituito dal consigliere più anziano di età fra quelli di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), dell'art. 5.

In particolare spetta al presidente:

a) di mantenere i rapporti con gli organi dello Stato, del P. N. F., delle Confederazioni dei lavoratori e di regolare quelli con le altre istituzioni del Regime;

b) di convocare il Consiglio formulando l'ordine del giorno;

c) di predisporre i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

d) di provvedere al riparto fra i diversi uffici delle spese stanziate in bilancio;

e) di adottare i provvedimenti occorrenti per la disciplina e lo sviluppo delle attività assistenziali affidate all'Ente;

f) di attuare le norme organiche degli uffici e del personale;

g) di provvedere, sulle proposte del direttore generale, all'assunzione ed al licenziamento del personale impiegatizio, alla nomina dei medici e dei legali, e all'adozione dei provvedimenti disciplinari secondo il regolamento organico;

h) di designare i rappresentanti del Patronato in tutti gli enti, organi e commissioni in cui essa rappresentanza sia provvista od ammessa;

i) di adottare in caso di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio; i provvedimenti così presi dovranno essere ratificati dal Consiglio nella sua prima riunione.

Art. 9.

Il Collegio dei sindaci è composto:

a) da un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

b) da un rappresentante del P. N. F.;

c) da un rappresentante delle Associazioni sindacali dei lavoratori da nominarsi dal Ministero delle corporazioni.

Le attribuzioni ed i poteri dei sindaci sono quelli previsti dall'art. 184 del Codice di commercio.

I sindaci debbono essere invitati ad assistere a tutte le sedute del Consiglio direttivo.

Art. 10.

L'azione assistenziale del Patronato è svolta dagli uffici della Direzione generale, da uffici interprovinciali e provinciali e da corrispondenti comunali, il cui ordinamento sarà stabilito in conformità dell'art. 7, lettera *b*).

Art. 11

Al funzionamento degli uffici centrali e periferici del Patronato sovraintende il direttore generale, il quale è nominato e revocato con decreto del Ministro per le corporazioni.

Il direttore generale cura la esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti adottati dal presidente e dal Consiglio direttivo; indirizza e coordina l'attività tecnico-assistenziale di tutti gli uffici; disciplina i servizi medico-legali ed amministrativi; ordina ispezioni e indagini; tratta gli affari generali e sviluppa i rapporti con gli istituti di assicurazione; propone al presidente la nomina, gli avanzamenti e le rimozioni del personale direttivo e di concetto, dei medici, dei legali, del personale d'ordine e subalterno, sia per gli uffici centrali che periferici; adotta i provvedimenti disciplinari di stretta urgenza salvo riferire al presidente; riferisce al presidente ed al Consiglio sulle principali questioni in ordine alla applicazione delle leggi sociali; dispone per la raccolta e l'elaborazione del materiale di studio dei problemi inerenti all'assistenza e alla previdenza.

Al direttore generale spetta la rappresentanza dell'Ente nei giudizi dinnanzi la Cassazione del Regno e gli altri organi giurisdizionali centrali, per le vertenze che rientrano nell'attività di patrocinio a termini dell'art. 2 del presente statuto.

La carica di direttore generale è incompatibile con qualunque altro rapporto di impiego e con l'esercizio di una professione libera.

Art. 12.

Gli uffici interprovinciali e provinciali svolgono i servizi medico-legali e tecnici per l'assistenza e il patrocinio dei lavoratori, entro i limiti della propria competenza territoriale e in conformità alle norme del presente statuto.

Essi agiscono in stretta connessione con le Unioni provinciali dei Sindacati dei lavoratori, secondo norme di coordinamento che saranno dettate dal Ministero delle corporazioni.

Ciascun ufficio è retto da un dirigente, cui spetta di dare esecuzione alle disposizioni della Presidenza e della Direzione generale e di rappresentare l'Ente nei giudizi dinnanzi agli organi giurisdizionali locali, ordinari e speciali, per le vertenze che rientrano nell'ambito delle attività di patrocinio degli uffici stessi a termini del precedente art. 2.

Art. 13.

I corrispondenti comunali provvedono all'assunzione delle pratiche e ad avviarle agli uffici provinciali del Patronato per il loro svolgimento tecnico e legale.

I corrispondenti devono possibilmente essere scelti fra i fiduciari o rappresentanti dei Sindacati locali; essi non hanno rapporto d'impiego con l'Ente.

Art. 14.

Il personale dell'Ente è costituito da personale di ruolo organico e da personale avventizio.

Il personale di ruolo organico si suddivide in:

a) personale direttivo;

b) personale di concetto;

c) personale d'ordine;

d) personale subalterno.

I criteri di qualificazione e di trattamento di quiescenza per il personale di ruolo organico sono stabiliti dal regolamento previsto dall'art. 7, lettera *b*).

Al personale avventizio è applicato il trattamento previsto dalla legge sull'impiego privato.

L'assunzione del personale direttivo e di concetto avviene mediante concorso, secondo le norme stabilite dal regolamento organico.

Il personale d'ordine, quello subalterno e quello avventizio viene assunto direttamente dal presidente, su proposta del direttore generale.

Il personale assunto come avventizio rimarrà in tale condizione sino a quando si determini una vacanza di posto per l'assunzione in ruolo organico.

Art. 15.

Il rapporto d'impiego con il Patronato è incompatibile con qualunque altro rapporto d'impiego presso terzi e con l'esercizio delle professioni libere.

Il Patronato non può assumere in rapporto d'impiego i medici ed i delegati incaricati di prestare la loro opera professionale negli uffici interprovinciali e provinciali; solo nel caso di prevalenza assoluta di prestazione al Patronato, è data facoltà al Consiglio direttivo di fare stipulare con i medici e con i legali stessi dei contratti a termine e con limitazioni nell'esercizio della professione.

La cessazione delle prestazioni professionali delle predette persone può essere disposta dal Patronato in qualunque tempo, o nel caso del contratto a termine alla scadenza del contratto stesso, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità, salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute.

I medici ed i legali con incarichi professionali presso il Patronato non possono ricevere incarichi dagli istituti assicuratori, nè assistere datori di lavoro in casi di inadempienza agli obblighi dell'assicurazione.

BILANCIO E RIORDINAMENTO FINANZIARIO.

Art. 16.

Alle spese occorrenti per il proprio funzionamento, il Patronato provvede:

a) con l'importo dei contributi sindacali previsti dall'art. 18, comma 3), del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

b) con i contributi fissati dal Ministero delle corporazioni in applicazione della legge 1° maggio 1930, n. 710;

c) con contributi annui delle Confederazioni dei lavoratori che verranno fissati dal Ministero delle corporazioni;

d) con un contributo annuo sul fondo speciale di cui all'art. 37 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e dall'art. 113 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, che verrà fissato dal Ministero delle corporazioni;

e) con eventuali contributi e sussidi delle Provincie, dei Comuni e di altri enti;

f) con eventuali lasciti e donazioni.

Il 3 per cento del contributo annuo di cui alla lettera a), e gli eventuali avanzi di esercizio, saranno devoluti alla formazione di un fondo di riserva, fino alla concorrenza di lire 2.000.000, destinato a garantire la continuità di funzionamento del Patronato.

I modi di impiego del fondo di riserva e gli eventuali prelevamenti dal medesimo sono deliberati dal Consiglio direttivo, su proposta del presidente; le deliberazioni predette, anche quella di impiego, per essere esecutive, debbono essere approvate dal Ministero delle corporazioni.

Art. 17.

L'esercizio finanziario del Patronato si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 novembre sarà compilato ed approvato il bilancio preventivo dell'esercizio seguente.

Entro il 30 aprile sarà compilato ed approvato il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

I conti delle spese di ciascun ufficio provinciale figureranno come allegati del bilancio del Patronato.

Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo debbono essere approvati dal Ministero delle corporazioni.

A tal fine, entro 15 giorni dalle date suddette di compilazione ed approvazione dei bilanci, copia del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo dovrà essere, a cura del presidente, inviata al Ministero delle corporazioni insieme con la relazione dei sindaci e con il verbale della riunione del Consiglio direttivo con cui venne deliberata l'approvazione dei bilanci.

DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE.

Art. 18.

Il Patronato è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle corporazioni, che la esercita nei modi e nei termini seguenti:

a) entro i 15 giorni, a cura del presidente, debbono essere comunicati per l'approvazione al Ministero predetto tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo.

Nel caso che il Ministero neghi l'approvazione con comunicazione da farsi al presidente entro 15 giorni dalla data di ricevimento, il Consiglio direttivo è riconvocato per deliberare sull'argomento, sentite le osservazioni in base alle quali è stata negata l'approvazione;

b) il Patronato fornirà tutte le notizie ed i dati statistici che il Ministero richiederà circa il funzionamento dell'Ente; per le scritture ed i registri adotterà i modelli stabiliti dal Ministero ed eseguirà le istruzioni e le disposizioni impartite dal Ministero medesimo;

c) il Ministero ha facoltà di disporre in qualunque tempo ispezioni sul funzionamento e la situazione economico-finanziaria dell'Ente e degli uffici dipendenti, centrali e locali. Il Patronato è tenuto a mettere a disposizione dei funzionari incaricati delle ispezioni tutti i libri, i registri e gli incartamenti relativi agli affari sui quali sia comunque interessato;

d) il Ministro per le corporazioni può, con suo decreto, revocare il presidente, dichiarare sciolto il Consiglio direttivo e nominare un commissario;

e) con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il Consiglio nazionale delle corporazioni, il Patronato può essere sciolto e può essere nominato un liquidatore del suo patrimonio.

Art. 19.

Il presente statuto e le successive eventuali modificazioni non sono esecutive senza l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Il presidente del Patronato ha l'obbligo di apportare in qualunque tempo nello statuto tutte le modificazioni che il Ministero delle corporazioni ritenesse opportuno introdurvi e di riferirne al Consiglio direttivo nella prima adunanza per la presa dell'atto.

Art. 20.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente statuto, dovranno essere deliberate ed attuate le norme per la ripartizione ed il funzionamento degli uffici e per la disciplina dei servizi, il regolamento organico del personale e le tabelle degli stipendi, assegni e compensi, in corrispondenza alle nuove disposizioni dello statuto stesso.

Il personale in servizio al momento della pubblicazione del presente statuto resta confermato nell'impiego e nelle funzioni, purchè non si trovi nelle condizioni di incompatibilità previste dal presente statuto o in quelle determinate dalle norme su disposte per l'ordinamento degli uffici e l'inquadramento organico del personale.

Art. 21.

In caso di cessazione o di scioglimento del Patronato, il patrimonio netto, eventualmente risultante, sarà destinato dal Ministero delle corporazioni a scopi di assistenza sociale dei lavoratori.

Visto, si approva:

Il Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(10224)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1934.

Nomina dei componenti le Commissioni arbitrali di perizia per la risoluzione delle controversie tra concessionari e coltivatori di tabacco.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 30 novembre 1933, numero 2435, concernente la disciplina dei rapporti tra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori del tabacco;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato col R. decreto 12 luglio 1934, n. 1163;

Decreta:

La Commissione per la risoluzione delle controversie che potranno sorgere tra coltivatori e concessionari, in merito alla valutazione dei tabacchi del raccolto 1934 che saranno consegnati allo stato sciolto nei magazzini generali delle concessioni speciali esistenti nella circoscrizione della Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Lecce, è così costituita:

1° Donadoni comm. dott. Manlio, ispettore superiore tecnico delle coltivazioni tabacchi, presidente;

2° Catelani cav. dott. Riccardo, direttore delle coltivazioni tabacchi, presidente supplente;
3° Famularo dott. Pasquale, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;
4° Daniele dott. Antonio, membro titolare, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori e dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
5° Scardino dott. Francesco, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;
6° Ponturo comm. Salvatore, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista degli agricoltori e dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Roma, addì 22 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

(10243)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1060 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Stiligoi » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Stiligoi Giovanni, figlio del fu Michele e di Ursich Caterina, nato a Pola il 20 luglio 1866 e abitante a Pola, via Besenghi n. 24, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Stilli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Illich Maria di Pietro e di Garzia Benedetta, nata a Lissa il 26 agosto 1867 ed alla figlia Ida nata a Pola il 7 luglio 1908.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 dicembre 1931 - Anno X

p. *Il prefetto*: SERRA.

(8079)

N. 1083 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Srok » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Srok Giorgio, figlio del fu Giovanni e della fu Dudicin Margherita, nato a Pola l'8 settembre 1889 e abitante a Pola, via Muzio n. 8, è restituito nella forma italiana di « Sirocchi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alle sorelle, nate a Pola: Antonia, il 3 maggio 1894; Giuseppina, il 16 febbrio 1897.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 dicembre 1931 - Anno X

p. *Il prefetto*: SERRA.

(8080)

N. 1291 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Slavich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Slavich Rodolfo, figlio di Antonio e di Saber Giovanna, nato a Pola il 12 ottobre 1901 e abitante a Pola, via Bernardo Benussi 29, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Salvi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Marvin Giuseppina fu Francesco e di Maria Skilon, nata a Pola il 21 giugno 1903 ed al figlio Eraldo, nato a Pola il 3 aprile 1931.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 ottobre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8081)

N. 1161 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Schenk don Ferdinando;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Portole e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Schenk don Ferdinando del fu Ferdinando e di Caterina Frauenholz, nato a Gainfarn (Austria tedesca) il 13 dicembre 1890 e residente a Stridone, di condizione amministratore parr., è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Schenk » in « Senchi ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8085)

N. 1050 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Snidercic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Snidercic Giacomo, figlio del fu Andrea e di Luchesig Orsola, nato a Ranziano il 9 ottobre 1861 e abitante a Pola, via Dante n. 78, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Nidari ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Fioravante Andrea, nato a Pola dall'or defunta Giovanna Stepancich il 20 agosto 1898.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, 17 novembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: FOSCHI.

(8086)

N. 1031 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Sgur » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sgur Ermano, figlio del fu Giuseppe e di Ferfoglia Anna, nato a Trieste il 12 giugno 1889 e abitante a Pola, via Nino Bixio, 245, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Siguri ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Petronio Antonia di Giovanni e di Parenzan Caterina, nata a Pirano il 25 aprile 1893, ed ai figli: Antonia, nata a Cepreg il 14 giugno 1915; Ermano, nato a Pola il 17 settembre 1921; e Marcolina, nata a Pola il 26 ottobre 1925.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8087)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 22 novembre 1934-XIII, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha rimesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1801, relativo alla concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società anonima per la ferrovia dell'Appennino Centrale (Arezzo-Fossato).

(10247)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato alla Ecc.ma Presidenza del Senato del Regno, con lettera in data 22 novembre corrente anno, il seguente disegno di legge: Conversione in legge del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1597, concernente provvedimenti per la ratizzazione delle semestralità arretrate dei mutui concessi dagli Istituti di credito agrario.

(10248)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di Società cooperative.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 998, le sottoindicate società cooperative, non avendo per oltre due anni depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo compiuto atti di amministrazione e di gestione, saranno dichiarate sciolte ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla data della presente inserzione.

Roma — « Umanità Nuova » Società anonima cooperativa di produzione e lavoro per operai carrettieri — Reg. soc. n. 402, costit. 1920, fasc, n. 444.

Roma — Società anonima cooperativa Confederazione o Sindacato fra rivenditori ambulanti ed affini — Reg. soc. n. 403, costit. 1923, fasc. n. 444.

Roma — Società anonima cooperativa fra operai asfaltisti di produzione e lavoro — Reg. soc. n. 403, costit 1925, fasc. n. 644.

Roma — Società anonima cooperativa Edilizia Orticola « Unità Alessandrina » — Reg. soc. n. 404, costit. 1927, fasc. n. 741.

Roma — Società anonima cooperativa Edilizia Granatieri — Reg. soc. n. 406, costit. 1926, fasc. n. 753.

Roma — Federazione Italiana di arte edile fra le cooperative di produzione e lavoro Società anonima cooperativa — Reg. soc. n. 408, costit. 1919, fasc. n. 460

Roma — Cooperativa per la fabbricazione di materiale laterizi fra operai fornaciari — Reg. soc. n. 408, costit. 1920, fasc. n. 450.

Roma — Cooperativa italiana lavoranti in metallo — Reg. soc. n. 409, costit. 1919, fasc. n. 46.

Roma — Società anonima Cooperativa Romana Edile Anonima « C.R.E.A. » — Reg soc. n. 410, costit. 1926, fasc. n. 757.

Roma — Società cooperativa operai specialisti in cemento « Scoso » — Reg. soc. n. 410, costit. 1919, fasc. n. 462.

Roma — Società anonima cooperativa Bernini — Reg. soc. n. 411, costit. 1921, fasc. n. 444.

Roma — Società anonima cooperativa « Il Benessere » fra terrazzieri, armatori ed affini — Reg. soc. n. 411, costit. 1919, fasc. numero 463.

Roma — Società anonima cooperativa « Quirinus » fra gli impiegati amministrativi della Real Casa ed assimilati — Reg. soc. n. 412, costit. 1922, fasc. n. 498.

Roma — Cooperativa « Archimede » Società anonima — Reg. società n. 412, costit. 1920, fasc. n. 455.

Roma — Società anonima cooperativa di lavoro « La Costruttrice » — Reg. soc. n. 413, fasc. 656, costit. 1925.

Roma — Cooperativa fra cernitori della Nettezza Urbana di Roma, Società anonima cooperativa — Reg. soc. n. 415, costit. 1920, fascicolo n. 458.

Roma — Cooperativa « Fides » Società anonima cooperativa — Reg. soc. n. 416, costit. 1920, fasc. n. 459.

Roma — Consorzio italiano fra le cooperative pescatori — Reg. soc. n. 416, costit. 1921, fasc. n. 451.

Roma — Cooperativa Anonima Partenopea Edilizia « A.P.E. » — Reg soc. 416, costit. 1922, fasc. n. 506.

Roma — Società anonima cooperativa di consumo fra gli addetti al « Corriere d'Italia » — Reg. soc. n. 417, costit. 1919, fasc. numero 470.

Roma — Cooperativa « Il Genio », Società anonima cooperativa in Roma — Reg. soc. n. 417, costit. 1920, fasc. n. 460.

Roma — Società anonima cooperativa fra muratori e stuccatori « La Modesta » — Reg. soc. n. 419, costit. 1922, fasc. n. 509.

Roma — Società anonima cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa agricola « Tiberio Gracco » — Reg. soc. n. 421, costit. 1921, fasc. n. 456.

Roma — Società cooperativa agricola « Trento » — Reg. società n. 422, costit. 1921, fasc. n. 457.

Roma — Società anonima coooperativa « XXIV Maggio 1915 » — Reg. soc. n. 423, costit. 1925, fasc. 675.

Roma — « La Nuova Cooperativa » redenta fra pittori e verniciatori — Reg. soc. n. 433, costit. 1922, fasc. n. 513.

Roma — Nuova Società cooperativa anonima « Viribus Unitis » — Reg. soc. n. 424, costit. 1919, fasc. n. 477.

Roma — Società cooperativa meccanica « Roma » Officina costruzioni ferrovie — Reg. soc. n. 424, costit. 1921, fasc. n. 460.

Roma — Società anonima cooperativa arti edili per muratori, pittori, elettricisti, stagnari, falegnami ed affini — Reg. soc. n. 424, costit. 1927, fasc. n. 798.

Roma — Società anonima cooperativa Professionisti per costruzioni di case in Roma — Reg. soc. n. 425, costit. 1920, fasc. n. 468.

Roma — Società anonima cooperativa edilizia « Marco Aurelio », — Reg. soc. n. 425, costit. 1921, fasc. n. 461.

Roma — Società cooperativa di produzione e lavoro fra contadini fascisti dell'Urbe « Saturno » — Reg. soc. n. 425, costit. 1926, fasc. n. 786.

Roma — Società anonima cooperativa di produzione e lavoro fra operai falegnami « La Rinnovatrice » — Reg. soc. n. 426, costit. 1921, fasc. n. 462.

Roma — Società anonima cooperativa di lavoro « Cooperativa Excelsior » — Reg. soc. n. 427, costit. 1924, fasc. n. 667.

Roma — Società cooperativa edilizia « Aventino » — Reg. soc. n. 428, costit. 1920, fasc. n. 471

Roma — Società anonima cooperativa « Italia » di produzione e lavoro fra operai pittori, verniciatori ed affini — Reg. soc. n. 428, costit. 1919, fasc. n. 481.

Roma — Società cooperativa « Febo » fra operai palchettisti; Reg. soc. n. 430, costit. 1922, fasc. n. 521.

Roma — Società cooperativa « Italia Rinnovata » fra operai arti edili ed affini — Reg. soc. n. 430, costit. 1923, fasc. n. 644.

Roma — Società anonima cooperativa di lavoro « Teatro del Popolo » — Reg. soc. n. 434, costit. 1926, fasc. n. 803.

Roma — Società anonima cooperativa fra ufficiali e funzionari della Regia aeronautica ex combattenti per la costruzione di case economiche « Aquila » — Reg. soc. n. 436, costit. 1925, fasc. n. 689.

Roma — Unione cooperativa segatori di pietra — Reg. soc. n. 436, costit. 1919, fasc. n. 489.

Roma — Alberghi cooperativa fra impiegati, società anonima — Reg. soc. n. 437, costit. 1920, fasc. n. 480.

Roma — Cooperativa edilizia « Minerva » — Reg. soc. n. 439, costit. 1919, fasc. n. 492.

Roma — Società cooperativa agricola « Unione » di produzione e lavoro tra i braccianti e agricoltori in genere — Reg. soc. n. 441, costit. 1921, fasc. n. 478.

Roma — Cooperativa « Mercurio » per l'assunzione dei servizi ferroviari — Reg soc. n. 442 — costit. 1919, fasc. n. 495.

Roma — Cooperativa « La Volontà » fra muratori ed arti affini — Reg. soc. n. 442, costit. 1922, fasc. n. 538.

Roma — Società anonima cooperativa « Acta » per il trasporto a mezzo autoveicoli di passeggeri e merci — Reg. soc. n. 444, costit. 1925, fasc. n. 704.

Roma — Società anonima cooperativa assuntori di lavori e manovali « C.A.L.E.M. » — Reg. soc. n. 446, costit. 1927, fasc. n. 845.

Roma — Società anonima cooperativa « Electra Nuova » fra lavoratori ex combattenti esercenti l'arte dei meccanici elettricisti ed affini — Reg. soc n. 449, costit. 1922, fasc. n. 547

Roma — Società anonima cooperativa « Romulea Domus » — Reg. soc. n. 451, costit. 1922, fasc. n. 550.

Roma — Società cooperativa di produzione e lavoro tra tipografi e legatori « Alba » — Reg. soc. n. 452, costit. 1921, fasc. 490.

Roma — Società anonima cooperativa « Galileo Ferraris » — Reg. soc. n. 453, costit. 1921, fasc. n. 491.

Roma — Società anonima cooperativa edilizia « Emancipazione Borgo » — Reg. soc. n. 454, costit. 1920, fasc. n. 496.

Roma — Società anonima cooperativa editrice tipografica « S.A.C.E.T. » — Reg. soc. n. 454, costit. 1926, fasc. n. 848.

Roma — Società anonima cooperativa « Robur » di produzione e lavoro fra muratori, braccianti ed affini — Reg. soc. n. 455, costit. 1922, fasc. n. 555.

Roma — Società anonima cooperativa Costruzioni edilizie « La Casa per tutti » S.A.C.E. N. 1 — Reg. soc. n. 456, costit. 1928, fasc. 897.

Roma — Anonima cooperativa S.I.R.I.A.C. Società Italiana Rappresentanze Ind. Agr. e Comm. — Reg. soc. n. 457, costit. 1922, fasc. n. 557.

Roma — Società anonima cooperativa per l'arredo della casa — Reg. soc. n. 458, costit. 1922, fasc. n. 558.
Roma — Società anonima cooperativa Unione cooperativa « Nicolò Barabino » — Reg. soc. n. 459, costit. 1921, fasc. n. 499.
Roma — Società cooperativa commerciale italiana per la vendita di macchine da cucire e di macchine industriali — Reg. soc. n. 460, costit. 1921, fasc. n. 500.
Roma — Società cooperativa di produzione e lavoro fra operai pittori, decoratori « Labor omnia vincit » — Reg. soc. n. 461, costit. 1921, fasc. n. 501.
Roma — Società anonima cooperativa di consumo Unione provinciali Enti consumo — Reg. soc. n. 462, costit. 1919, fasc. n. 518.
Roma — Società cooperativa fra giardinieri per la conduzione ed esercizio di stabilimenti di floricoltura, parchi, giardini, semenzai, ecc. « Flora Romana » — Reg. soc. n. 463, costit. 1923, fasc. n. 689.
Roma — Società anonima cooperativa « Il Secolo futuro » — Reg. soc. n. 464, costit. 1919, fasc. n. 864.
Roma — Società cooperativa edilizia « Abruzzo Molise » — Reg. soc. n. 465, costit. 1921, fasc. n. 505.
Roma — Cooperativa arte muraria « Tor di Quinto » — Reg. soc. n. 466, costit. 1919, fasc. n. 528.
Roma — Società cooperativa di produzione e lavoro fra gli operai di Antrodoco, società anonima — Reg. soc. n. 466, costit. 1920, fasc. n. 510.
Roma — Società anonima cooperativa « I.L.M.A. » Industria Lavorazione Mobili ed Affini — Reg. soc. n. 467, costit. 1922, fasc. n. 568.
Roma — Società anonima cooperativa edile « Varazze » — Reg. soc. n. 468, costit. 1928, fasc. n. 927.
Roma — Società anonima cooperativa « Aurelia » C.E.A — Reg. soc. n. 468, costit. 1925, fasc n. 751.
Roma — Società anonima cooperativa fra impiegati e pensionati dello Stato ex combattenti « Cesare Rossaroll » — Reg. soc. n. 469, costit. 1925, fasc. n. 752
Roma — Società anonima cooperativa « Securitas » — Reg. soc. n. 471, costit. 1924, fasc. n. 739.
Roma — Società anonima cooperativa « La Prua » — Reg. soc. n. 474, costit. 1928, fasc. n. 943.
Roma — Società anonima cooperativa scaricatori Appia — Reg. soc. n. 474, costit. 1921, fasc. n. 517.
Roma — Società cooperativa di produzione e lavoro fra gli operai fabbri e metallurgici « La Ferriera » — Reg. soc. n. 475, costit. 1921, fasc. n. 518.
Roma — Società anonima cooperativa « Umberto Principe di Piemonte » — Reg. soc. n. 475, costit. 1927, fasc. n. 914.
Roma — Società anonima ex combattenti cooperativa fra pittori ed affini — Reg. soc. n. 476, costit. 1919, fasc. n. 541.
Roma — « La Mondiale » Società anonima cooperativa fra operai stagnari, vetrai ed affini di Roma — Reg. soc. n. 476, costit. 1920, fasc. n. 522.
Roma — Società anonima cooperativa « Unione Fraterna » — Reg. soc. n. 476, costit. 1921, fasc. n. 519.
Roma — Società anonima cooperativa « La Conservatrice » fra minorati di guerra, ex combattenti - Impresa per la conservazione delle Tombe nei Cimiteri — Reg. soc. n. 476, costit. 1924, fasc. n. 746.
Roma — Società anonima cooperativa « Sagittario » — Reg. società n. 478, costit. 1924, fasc. n. 748.
Roma — Società anonima cooperativa ex combattenti fra facchini, pescatori, scaricatori ed affini dei mercati generali — Reg. soc. n. 479, costit. 1924, fasc. n. 750.
Roma — Società anonima cooperativa italiana di piscicoltura interna « S.I.P.I. » — Reg. soc. n. 479, costit. 1927, fasc. n. 918.
Roma — Società cooperativa « XXIV Maggio » — Reg. soc. n. 481, costit. 1923.
Roma — Società cooperativa edilizia « Giuseppe Mazzini » — Reg. soc. n. 482, costit. 1920, fasc. 528.
Roma — Cooperativa emancipazione fra operai stuccatori — Reg. soc. n. 482, costit. 1920, fasc. n. 531.
Roma — Società anonima cooperativa « Società cooperativa ex combattenti residenti in Roma » — Reg. soc. n. 484, costit. 1921, fasc. n. 528.
Roma — Società anonima cooperativa di produzione e lavoro « Latina » per operai pittori, verniciatori ed affini — Reg. soc. n. 485, costit. 1920, fasc. n. 532.
Roma — Società cooperativa di produzione e lavoro fra muratori ed affini « Cooperativa Testaccio » — Reg. soc. n. 487, costituzione 1921, fasc. n. 534.
Roma — Cooperativa per lavori di bonifica in Italia — Reg. soc. n. 487, costit. 1922, fasc. n. 594.
Roma — Società cooperativa « Il Vignola » fra operai di arti edili ex combattenti — Reg. soc. n. 493, costit. 1922, fasc. n. 600.
Roma — Società anonima cooperativa fra pescatori ed affini S. Giovanni — Reg. soc. n. 494, costit. 1926, fasc. n. 920.
Roma — Cooperativa di costruzioni edilizie e stradali « L'Unità » — Reg. soc. n. 495, costit. 1922, fasc. n. 602.
Roma — Società anonima cooperativa « Parva favilla » — Reg. soc. n. 495, costit. 1927, fasc. n. 947.
Roma — Società anonima cooperativa Cooperativa romana edilizia « La Colonna » — Reg. soc. n. 496, costit. 1921, fasc. n. 544.
Roma — Società cooperativa di lavoro Agenzia appalti recapito telegrammi espressi fra mutilati ex combattenti ed ufficiali in congedo — Reg. soc. n. 496, costit. 1923, fasc. n. 748.
Roma — Società anonima cooperativa Consorzio italiano « L'Edile » — Reg. soc. n. 497, costit. 1919, fasc n. 565.
Roma — Cooperativa di consumo fra i dipendenti e pensionati dell'Amministrazione provinciale - società anonima in Roma — Reg. soc. n. 497, costit. 1920, fasc. n. 547.
Roma — Società anonima cooperativa « Virgilio » — Reg. soc. n. 499, costit. 1928, fasc. n. 986.
Roma — Società anonima cooperativa « A.N.C.O.R.A. » — Reg. soc. n. 499, costit. 1924, fasc. n. 786.
Roma — Società anonima cooperativa « Lodovico De Vito » — Reg. soc. n. 500, costit. 1922, fasc. n. 608.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazione al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(10164)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 248.

Media dei cambi e delle rendite

del 24 novembre 1934 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.74
Inghilterra (Sterlina)	58.65
Francia (Franco)	77.325
Svizzera (Franco)	381 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3 —
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.741
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.07
Cecoslovacchia (Corona)	49.12
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.635
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6904
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.965
Olanda (Fiorino)	7.95
Polonia (Zloty)	222.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.67
Svezia (Corona)	3.035
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	87.75
Id. 3,50 % (1902)	86.75
Id. 3 % lordo	66.575
Prestito Conversione 3,50 %	87.925
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94.45
Buoni novennali 5 % scadenza 1940	104.875
Id. id. 5 % id. 1941	105.325
Id. id. 4 % id. 1943	100.20

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del Testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del Regolamento generale, approvato con il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298:

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato Regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato Regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 % vecchio	1215683 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Rossi Giambattista, Giulietta e Giuseppe fu Giorgio, in parti uguali, minori sotto la patria potestà della madre Magnano Carolina fu Giuseppe, vedova di Rossi Giorgio, domiciliati a Pra (Genova) . . L. per l'usufrutto: Magnano Carolina fu Giuseppe, vedova di Rossi Giorgio, domiciliata a Pra (Genova)	100 —
Cons. 5 %	451267	Mancini Giovanni fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Granata Giuseppina fu Giuseppe, vedova Mancini, domiciliata a Chignolo Po (Pavia) . . . . »	330 —
»	451268	Mancini Rosa fu Luigi, minore, ecc., come la precedente . »	325 —
»	368194 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Dara Emma di Antonio, moglie di Trifiletti Antonino, domiciliata a Palermo . . . » per l'usufrutto: Dara Antonio fu Andrea, vincolata per dote della titolare.	8.955 —
»	506367 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Casini Cortesi Canzio e Walter fu Curzio, minori sotto la patria potestà della madre Conforti Ines fu Gualtiero, vedova di Casini Cortesi Curzio, domiciliata in Roma . . . . » per l'usufrutto: Conforti Ines fu Gualtiero, vedova di Curzio Casini Cortesi, domiciliata a Roma.	8.670 —
3,50 %	279972	De Meo Mauro di Gaspare, domiciliato in Ausonia (Caserta) ipotecata . . . . »	140 —
»	608151	Intestata come la precedente, ipotecata . . . . »	35 —
»	289908	Moresi Luigi fu Sebastiano, domiciliato a Roma . . . . »	262,50
»	289909	Intestata come la precedente . . . . »	262,50
»	756766 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Genzana Bernardo ed Antonio di Giuseppe, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Pontechianale (Cuneo) . . . . » per l'usufrutto: Tholozan Giovanna-Maria fu Giovanni-Antonio, vedova di Genzana Giovanni Pietro.	77 —
Cons. 5 %	126219	Figli maschi nascituri di Calastri Giovanni fu Antonio . . . »	230 —
3,50 %	300508	Beneficio Parrocchiale di S. Fedele in Verceja (Sondrio) . . »	28 —
Cons. 5 %	390820	Comune di Fiorano Modenese (Modena) vincolata . . . . »	400 —
3,50 %	726007 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la precedente . . . . . » per l'usufrutto: Società operaia di Fiorano Modenese per il periodo massimo di trent'anni, salvo anche prima di detto ter-	28 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
		mune a consolidarsi nella proprietà nel caso di scioglimento o di soppressione della società usufruttuaria giusta deliberazione 17 marzo 1914 del Comune titolare.	
Cons. 5 %	228135	Bizzarri Domenico di Luigi, domiciliato a Castelnuovo nei Monti (Reggio Emilia) ipotecata . . . . L.	25 —
» Littorio	72797 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Mantovani Oaestina, Sante-Guerrino, Gentile-Bruno, Giovanni-Luigi e Bruno fu Respizio, minori sotto la patria potestà della madre Compagnoni Luigia, vedova Mantovani, domiciliata a S. Giovanni del Dosso (Mantova) . . » per l'usufrutto: Compagnoni Luigia di Sante, vedova Mantovani.	200 —
Prest. Naz.le 5 %	26335	Scimeca Giovanni Battista di Antonino, domiciliato a Caccamo (Palermo) ipotecata . . . . »	40 —
3,50 %	8202	Scimeca Leone-Giovanni di Giuseppe, domiciliato a S. Giuseppe, ipotecata . . . . »	59, 50
»	177894	Intestata come la precedente, ipotecata . . . . . . »	10, 50
»	342187	Brustia Carlo fu Giovanni, domiciliato a Caltignaga (Novara) »	350 —
Prest. Naz.le 4, 50 %	10870	Bonemazzi Renzo-Luigi fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Teresa Ciardi, vedova Bonemazzi, domiciliata a Palmanova . . . . »	4, 50
Cons. 5 %	525496	Zuccarino Laura fu Ferdinando Francesco in Acquafredda Michele, domiciliata a Bitonto (Bari). vincolata . . . . »	3.500 —
»	73865	Intestata come la precedente, vincolata . . . . »	2.135 —
Littorio 3,50 %	175641 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Fratta Adelaide di Luigi, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Napoli . . . . . . » per l'usufrutto: Fratta Luigi fu Francesco.	220, 50
Cons. 5 %	489000	Castro Antonina fu Vincenzo, moglie di Pizzo Diego, domic. a Palermo, vincolata . . . . »	650 —
»	193386	Scaccia Santa fu Giuseppe, moglie di Angelo Fontana fu Biagio, domic. a Caltavutura (Palermo) . . . . »	750 —
» Polizza combattenti	10443	Mattiuzza Giovanni di Valentino, domic. a Cergnen frazione di Nimis (Udine) . . . . »	20 —
3,50 %	357074 certificato di nuda proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Gorio Emma di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Milano . . . . . . » per l'usufrutto: Mignocchi Lucia fu Simone, moglie di Gorio Giuseppe.	17, 50
Cons. 5 % Littorio	40316 certificato di proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Bevilacqua Carla ed Eugenio fu Enea, minori sotto la patria potestà della madre Lucini Emilia fu Eugenio, vedova Bevilacqua, domic. a Milano . . . . » per l'usufrutto: Lucini Emilia fu Eugenio, vedova Bevilacqua.	750 —
Cons. 5 %	321612 solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Pagano Teresa fu Michele, vedova di Violante Sabato . . . . » per la proprietà: Violante Rosa fu Sabato, moglie di Biazzo Francesco, domic. in Avellino.	250 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	203856 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Ramella Maria-Teresa fu Ettore, minore sotto la patria potestà della madre Gurgo Maria fu Paolo, vedova di Ramella Ettore, domic. a Torino . . . . L. per l'usufrutto: Gurgo Maria fu Paolo, vedova di Ramella Ettore, domic. a Torino.	100 —
»	260175 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Vittozzi Francesca di Oreste, moglie di Capialbi Vito, domic. a Milano, ipotecata per dote della titolare » per l'usufrutto: Panizza Maria fu Vitantonio, moglie di Vittozzi Oreste.	6.390 —
»	378777	Comune di Picerno (Potenza) . . . . »	25 —
»	414273	Intestata come la precedente, vincolata . . . . »	1.000 —
Cons. 5 % Littorio	22842	Intestata come la precedente, libera . . . . »	1.000 —
»	77745	Intestata come la precedente . . . . »	1.065 —
Prest. Naz.le 5 %	17899	Fabrizi Italia di Carmelo, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Glasgon (Inghilterra) . . . . »	25 —
»	17900	Fabrizi Mercede di Carmelo, minore ecc., come la precedente . »	25 —
3,50 %	395394	Cambianica Gianmaria fu Battista, domic. a Berzos Fermo (Bergamo), ipotecata . . . . »	112 —
Cons. 5 %	124838	Massari Maria fu Romeo, minore sotto la tutela di Carbone Luigi fu Vincenzo, domic. a Buenos Ayres . . . . . . »	920 —
»	128866 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Lovera di Maria Giulio fu Ernesto, domic. a Torino . . . . » per l'usufrutto: Franzini Tibaldi Eugenia fu Paolo, nubile, domic. in Alessandria.	2.000 —
»	536503 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Ospedale Civile « Vittorio Leonardi » in Chiavari (Genova) . . . . » per l'usufrutto: Vignolo Maria fu Giovanni Battista, domic. a Chiavari.	24.025 —
3,50 %	53089	Cappella del SS. Rosario di S. Potito Ultra, rappresentato dal presidente della Congregazione di carità di detto Comune . »	10,50
»	53090	Cappella di S. Maria Addolorata in S. Potito Ultra ecc., come la precedente . . . . »	10,50
»	54008	Congregazione di carità del comune di S. Potito, provincia di Avellino, rappresentata dal presidente pro-tempore, vincolata »	17,50
»	54208	Opera Pia Laicale denominata Cappella del SS. Rosario di S. Potito Ultra amministrata dalla Congregazione di carità e questa rappresentata dal presidente pro-tempore . . . . »	7 —
»	54209	Opera Pia Laicale denominata Cappella di S. Antonio di Padova di S. Potito Ultra, amministrata ecc. come la precedente »	10,50
»	99822	Cappella di S. Maria Addolorata della Congregazione di carità ecc. come la precedente . . . . »	21 —
»	369144	Cappella del SS. Rosario di S. Potito Ultra (Avellino), amministrata dalla locale Congregazione di carità . . . . . . »	10,50

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	265228	Congregazione di carità di S. Potito Ultra (Avellino) (S. Antonio di Padova) . . . . L.	15 —
»	536137	Congregazione di carità di S. Potito Ultra (Avellino), quale amministratrice della Cappella del SS. Sacramento, della Cappella di S. Maria Addolorata e di S. Antonio da Padova . »	31,50
Cons. 5 % (Littorio)	39525 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Degoli Mafaldo di Augusto, domic. a Modena » per l'usufrutto: Degoli Augusto fu Gaetano, domic. a Modena.	620 —
Cons. 5 %	17372	Petti Giovambattista di Quintilio, domic. a Roma . . . . »	500 —
»	153448 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Rocchi Federico fu Giovanni Battista, minore sotto la p. p. della madre Garbati Elisa fu Federico vedova Rocchi, domic. a Caravaggio (Bergamo) . . . . . . » per l'usufrutto: Garbati Elisa fu Federico, vedova di Rocchi Giovanni Battista, domic. a Caravaggio (Bergamo).	115 —
»	198210 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	1.115 —
»	540604 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Menni Vittoria di Giacomo, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Merate (Como) . . . » per l'usufrutto: Menni Giacomo fu Agostino.	105 —
»	167381 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Sutti Alessandro ed Antonio fu Fortunato, minori sotto la patria potestà della madre Melzi Maria fu Antonio, vedova di Sutti Fortunato, domic. a Castel S. Giovanni (Piacenza) . . . . » per l'usufrutto: Melzi Maria fu Antonio, vedova di Sutti Fortunato.	1.745 —
»	504894	Abazia di Loreto Aprutino (Pescara) . . . . »	25 —
Cons. 5 % (Littorio)	52155	Intestata come la precedente . . . . »	60 —
»	540201	Boss Marianna fu Moritz, nubile, domic. a Görlitz (Germania), vincolata . . . . »	4.500 —
»	89641	Barbara Rosario di Pietro, domic. a Trapani . . . . . »	10 —

Roma, addì 30 giugno 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7048)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per restituzione di certificati del consolidato 3,50 per cento.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 11.

La dottoressa Galimberti Lidia di Adolfo, domiciliata in Roma, via Zanardelli n. 7, quale unica erede legittima della defunta sua madre Leoni Ida fu Ottavio, con atto 17 maggio 1934 per l'ufficiale giudiziario Petrone della Regia pretura di Roma ha diffidato la signora Cappelli Maria, vedova Leoni, domiciliata nella stessa città al corso Vittorio Emanuele n. 131, a consegnarle, entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i certificati di nuda proprietà Consolidato 3,50 % n. 821705 di L. 700 e Consolidato 5 % n. 474669 e 475282 rispettivamente di L. 1250 e 700, intestati a Leoni Ida fu Ottavio, moglie di Galimberti Adolfo, con vincolo d'usufrutto vitalizio a favore della detta Cappelli Maria, e da quest'ultima indebitamente detenuti.

A tale diffida ha fatto piena adesione il prof. Galimberti Adolfo fu Salvatore, per i diritti di usufrutto a lui spettanti quale coniuge superstite della sunnominata Leoni Ida, mediante domanda in data 27 giugno 1934 a firma autenticata dal notaio Messina di Roma.

Ai sensi dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, i suddetti certificati saranno ritenuti di nessun valore e l'Amministrazione del Debito pubblico procederà a nuove iscrizioni, emettendo i corrispondenti certificati di nuda proprietà e di usufrutto.

Roma, addì 21 luglio 1934 - Anno XII

(7183) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 18 dal 16 al 30 settembre 1934 - Anno XII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico			
Agro Pontino	Littoria	B	—	1
Id.	Priverno	Cp	1	—
Aquila	Pratola P.	O	1	—
Id.	Corfinio	O	1	—
Avellino	S. Stefano del Sole	B	—	1
Bari	Bitonto	B	—	1
Benevento	S. Agata	B	—	1
Id.	Cusano Mutri	B	—	1
Id.	S. Lorenzo	B	—	1
Id.	Moggiar	E	—	1
Bergamo	Vigolo	B	—	2
Brescia	S. Zeno Naviglio	B	—	1
Catanzaro	Catanzaro	O	—	1
Id.	Guardavalle	O	—	1
Id.	Serra S. Bruno	B	1	—
Cosenza	Cerchiara di C.	Cp	—	1
Id.	Cerreto	O	—	1
Cremona	Ricengo	B	—	1
Cuneo	Marene	B	—	1
Foggia	Cerignola	O	—	2
Frosinone	Castel Liri	B	—	1
Id.	Ceccano	B	—	1
Id.	Guarcino	B	—	1
Id.	Paliano	B	—	1
Id.	Pontecorvo	B	—	1
Genova	Campomorone	B	—	1
Gorizia	Comeno	B	—	1
Id.	Gargano	B	—	1
Matera	Pomarico	B	—	1
Id.	Accettura	CpB	2	—
Id.	Grottole	Cp	1	—
Id.	Id.	E	—	1
Id.	Furandina	B	—	1
Id.	Grassano	E	—	1
Napoli	Roccarainola	B	—	1
Nuoro	Gergli	O	—	1
Id.	Bitti	Cp	—	1
Palermo	Cinisi	B	—	1
Pistoia	Pistoia	B	—	1
Potenza	Cancellara	E	1	—
Id.	Barile	O	1	1
Id.	Lagonegro	Cp	—	2
Id.	Pietragatta	OCp	—	1
Rieti	Rieti	B	—	1
Roma	Carpineto Romano	Cp	2	1
Id.	Genazzano	B	—	1
Id.	Minturno	B	—	1
Salerno	Tegiano	B	—	1
Taranto	Castellaneta	B	—	1
Id.	Id.	E	—	1
Id.	Id.	Cp	—	1
	Segue: Carbonchio ematico.			
Terni	S. Venanzo	O	1	1
Id.	Terni	O	1	1
Torino	Corio	B	—	1
Id.	Settimo	B	—	1
Trapani	Castellammare del G.	E	—	1
Viterbo	Bieda	B	—	2
Id.	Canino	B	—	1
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Tuscania	B	—	2
			13	58
	Carbonchio sintomatico.			
Ancona	Loreto	B	—	1
Aosta	Chiaverano	B	—	1
Cosenza	Corigliano C.	B	—	1
Cremona	Martignano Po	B	—	1
Gorizia	Circhina	B	1	—
Imperia	Pornassio	B	—	1
Nuoro	Nuoro	B	—	1
Padova	Cittadella	B	1	—
Verona	Valeggio	B	—	1
Vicenza	Gallio	B	—	1
			2	8
	Afta epizootica.			
Aosta	Arvier	[illegible]	7	—
Id.	Id.	BO	1	—
Id.	Chamois	[illegible]	1	—
Id.	Cogne	B	2	—
Id.	Courmayeur	B	11	—
Id.	Id.	BS	1	—
Id.	La Thuile	B	1	—
Id.	Socana	BO	3	—
Id.	Valdigna d'Aosta	B	3	—
Id.	Valgrisanche	B	—	5
Id.	Villanova Baltea	B	4	—
Brescia	Leno	B	—	1
Como	Lomazzo	B	1	—
Id.	Inverigo	B	1	30
Firenze	Castelmagno	B	—	2
Id.	Demonte	B	—	3
Torino	Balme	B	—	1
			36	42
	Peste e setticemia dei suini.			
Ancona	Serra S. Quirico	S	—	3
Id.	Rosora Mergo	S	—	2
Arezzo	Arezzo	S	—	2
Id.	Bucine	S	2	—
Id.	Castigl. Fiorentino	S	2	—
Id.	Civitella	S	1	2
Id.	Cortona	S	14	9
Id.	Fojano	S	12	2
Id.	Lucignano	S	1	—
Id.	Montevarchi	S	2	—
Id.	Pergine	S	2	1
Id.	Pratovecchio	S	1	—
Id.	Terranova	S	7	3

Segue: *Peste e setticemia dei suini.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ascoli	Campofilone	S	1	1
Id.	Monturano	S	1	—
Id.	Pedaso	S	1	—
Avellino	Volturara Irpina	S	—	1
Bologna	Medicina	S	18	11
Id.	Castelmaggiore	S	2	—
Id.	Borgo Panigale	S	2	—
Bolzano	Laces	S	—	1
Brescia	Castenedolo	S	—	1
Id.	Pavone Mella	S	—	1
Id.	Quinzano d'Oglio	S	—	1
Id.	S. Gervasio Bresciano	S	—	1
Id.	Prevalle	S	—	2
Como	Asso	S	1	—
Id.	Inverigo	S	1	—
Id.	Rogeno	S	1	—
Cosenza	S. Agata d'Esaro	S	—	2
Cuneo	Dronero	S	1	1
Firenze	Dicomano	S	2	—
Id.	Marradi	S	1	—
Forlì	Cesena	S	—	1
Id.	Savign. di Romagna	S	—	1
Frosinone	Roccasecca	S	—	3
Genova	Ceranesi	S	1	—
Id.	Genova	S	1	—
Id.	S. Olcese	S	1	—
Mantova	Marmirolo	S	—	1
Id.	Piubega	S	—	1
Novara	Novara	S	—	1
Id.	Carpignano	S	—	2
Id.	Gattico	S	1	—
Id.	Fara	S	—	1
Padova	Camposampiero	S	1	—
Id.	Carmignano	S	—	1
Parma	Fidenza	S	1	1
Id.	Salsomaggiore	S	—	1
Pavia	Albuzzano	S	—	1
Id.	Pavia	S	—	1
Id.	Spessa	S	—	1
Perugia	Bastia	S	—	1
Pistoia	Pistoia	S	—	1
Reggio Emilia	S. Ilario	S	1	—
Id.	Guastalla	S	—	2
Salerno	Postiglione	S	—	1
Id.	Sarno	S	1	—
Id.	Bramonti	S	—	1
Sassari	Sassari	S	1	—
Id.	Bono	S	1	—
Id.	Giave	S	8	—
Siena	Montepulciano	S	25	—
Id.	Sinalunga	S	8	2
Id.	Torrita di S.	S	13	—
Trento	Cavalese	S	—	2
Id.	Cortaccia	S	—	6
Id.	Termeno	S	—	4
Id.	Fondo	S	1	—
Id.	Lavis	S	—	1
Treviso	Cessalto	S	1	—
Id.	Breda di Piave	S	1	—
Id.	Asolo	S	—	1
Id.	Sernaglia della Batt.	S	1	—
Trieste	Trieste	S	—	1
Udine	Barcis	S	—	1
Id.	Erto e Casso	S	—	1
Venezia	Campagna Lupia	S	2	—
Id.	S. Donà di Piave	S	1	—
Venezia	Annone Veneto	S	3	—
Id.	S. Stino Liv.	S	1	1
Verona	Sommacampagna	S	—	1
			153	91

Mal rossino dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Alessandria	Alessandria	S	—	1
Id.	Tortona	S	1	—
Aquila	Pescina	S	4	8
Id.	Celano	S	3	—
Id.	Prezza	S	1	—
Id.	Pratola P.	S	2	—
Id.	S. Stefano Sessanio	S	1	1
Ascoli	Acquaviva	S	—	1
Id.	Altidona	S	1	2
Id.	Fermo	S	1	1
Id.	Magliano di T.	S	—	1
Id.	Maltignano	S	—	2
Id.	Monsampolo	S	—	2
Id.	Montegiberto	S	—	3
Id.	Monte Vid. Combatte	S	—	3
Id.	Petritoli	S	—	1
Id.	Rapagnano	S	—	1
Id.	S. Elpidio a Mare	S	2	—
Id.	Torre S. Patrizio	S	2	—
Avellino	Ariano I.	S	4	—
Belluno	Agordo	S	—	1
Id.	Auronzo	S	1	—
Id.	Belluno	S	2	1
Id.	Mel	S	3	1
Id.	Pieve d'Alpago	S	3	—
Bologna	Monte S. Pietro	S	1	—
Bolzano	Bolzano	S	—	4
Id.	Brunico	S	—	1
Id.	Castello Ciardes	S	2	—
Id.	Castelrotto	S	—	1
Id.	Laces	S	—	2
Id.	Laives	S	—	1
Id.	Monguelfo	S	—	1
Id.	Malles	S	—	1
Id.	Prato allo Stelvio	S	2	—
Id.	Renon	S	—	1
Id.	S. Genesio	S	—	1
Id.	Sarentino	S	—	1
Id.	Terlano	S	—	1
Brescia	Calvagese della Riv.	S	—	1
Id.	Desenzano sul Garda	S	—	1
Id.	Manerba	S	—	1
Id.	Muscoline	S	—	1
Id.	Prevalle	S	—	2
Campobasso	Castropignano	S	—	5
Id.	Ripalimosano	S	—	3
Id.	S. Felice del Littorio	S	—	1
Id.	Venafro	S	2	5
Catanzaro	Girifalco	S	1	—
Ferrara	Bondeno	S	—	25
Id.	Cento	S	—	2
Id.	S. Agostino	S	—	2
Fiume	Castelnuovo d'Istria	S	—	3
Foggia	Casalnuovo Monter.	S	—	1
Id.	Castelnuovo Daunia	S	—	2
Gorizia	Caporetto	S	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Mal Rossino dei suini.*				
Gorizia	Cormons	S	1	—
Id.	Gorizia	S	5	1
Macerata	Matelica	S	—	2
Novara	Casaleggio	S	1	—
Parma	Fontevivo	S	—	1
Id.	Noceto	S	4	4
Pola	Buie	S	—	1
Id.	Pirano	S	—	13
Id.	Pola	S	—	1
Id.	Portale	S	—	1
Ravenna	Conselice	S	4	1
Id.	Faenza	S	1	—
Reggio Emilia	Guastalla	S	1	2
Teramo	Isola del Gransasso	S	—	2
Id.	Mosciano S. Angelo	S	—	2
Id.	Sant'Omero	S	—	8
Id.	Teramo	S	—	2
Id.	Tortoreto	S	—	1
Trento	Predazza	S	—	2
Id.	Coredo	S	—	2
Id.	Taio	S	—	4
Id.	Tassullo	S	—	1
Id.	Ala	S	—	3
Id.	Denno	S	—	5
Id.	Flavòn	S	—	5
Id.	Mezzolombardo	S	—	1
Id.	Trento	S	—	1
Treviso	Colle Umberto	S	1	—
Id.	Mareno Piave	S	2	1
Id.	Vazzola	S	—	1
Trieste	Sesana	S	—	3
Id.	Divaccia	S	—	3
Udine	Forgaria	S	—	1
Id.	Martignacco	S	—	2
Id.	Pinzano	S	—	2
Id.	Rive d'Arcano	S	—	1
Id.	S. Vito al Torre	S	—	1
Id.	Udine	S	4	3
Venezia	Crisolera	S	—	1
Id.	S. Michele	S	1	—
Verona	Cerea	S	—	1
Id.	Montecchia	S	—	1
Vicenza	Arcugnano	S	—	1
Id.	Longare	S	—	2
Id.	Malo	S	—	3
Id.	Valdagno	S	—	3
			67	199
Morva.				
Alessandria	Alessandria	E	—	1
Mantova	Marcaria	E	—	1
Napoli	Napoli	E	2	—
Id.	Torre Annunziata	E	1	—
Id.	Torre del Greco	E	1	—
Salerno	Maiori	E	—	1
			4	3
Farcino criptococcico.				
Agrigento	Ravanusa	E	1	—
Agro Pontino	Sabaudia	E	1	—
Avellino	Lauro	E	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Farcino criptococcico.*				
Avellino	Montoro Inferiore	E	1	—
Imperia	Ceriana	E	1	—
Id.	Diano Marina	E	—	2
Messina	Messina	E	2	—
Napoli	Atella	E	3	—
Id.	Frattamaggiore	E	1	—
Id.	Marigliano	E	—	1
Id.	Napoli	E	27	—
Id.	Pomigliano	E	1	—
Id.	Torre Annunziata	E	2	—
Palermo	Bagheria	E	8	—
Id.	Bolognetta	E	1	—
Roma	Governatorato	E	1	—
Salerno	Fisciano	E	—	1
Id.	Montecorvino	E	—	1
Id.	Serre	E	1	—
Trapani	Castellammare del G.	E	1	—
Id.	Marsala	E	2	—
Id.	Trapani	E	1	—
			56	5
Rabbia.				
Agro Pontino	Cisterna	Cn	1	1
Id.	Littoria	Cn	1	—
Ancona	Ancona	Cn	—	3
Id.	Iesi	Gt	—	1
Bergamo	Antegnate	Cn	—	1
Id.	Isso	Cn	—	1
Campobasso	Venafro	Cn	—	3
Catanzaro	Cortale	Cn	1	—
Id.	Mileto	Cn	1	1
Id.	Nicastro	Cn	1	—
Id.	S. Mauro Marchesato	Cn	—	1
Id.	Sellia	Cn	—	1
Frosinone	Atina	Cn	—	1
Modena	Modena	Cn	—	1
Napoli	Cercola	Cn	—	1
Id.	Gragnano	Cn	—	1
Id.	Maddaloni	Cn	—	1
Id.	Mugnano	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	—	11
Id.	Visciano	Cn	—	1
Ragusa	Ragusa	Cn	—	2
Salerno	Agropoli	Cn	—	1
Id	Nocera Inferiore	Cn	—	1
Siracusa	Melilli	Cn	—	1
Id.	Rosolini	Cn	—	1
			5	37
Rogna.				
Avellino	Teora	O	1	—
Campobasso	Civitanova	O	2	—
Frosinone	Campoli Appennino	O	—	1
Macerata	Serravalle di Chienti	O	2	—
Matera	Accettura	E	—	3
Id.	Oliveto Lucano	E	1	—
Parma	Borgo Val di Taro	O	—	1
Perugia	Foligno	O	3	—
Id.	Spoleto	O	1	—
Rieti	Borbona	O	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Segue: Rogna.				
Roma	Campagnano	O	1	—
Id.	Carpineto Romano	O	5	—
Id.	Jenne	O	1	—
Id.	Rocca di Cave	O	1	—
Roma	Governatorato	O	—	1
Terni	Amelia	O	1	—
Id.	Calvi Umbria	O	2	—
Id.	Narni	O	5	—
Id.	Otricoli	O	1	—
Viterbo	Canino	O	1	—
Id.	Montefiascone	O	1	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			31	7
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.				
Aquila	Cappadocia	O	1	—
Avellino	Guardia Lombardi	O	1	—
Catania	Linguaglossa	O	1	—
Potenza	Moliterno	OC	1	—
			4	—
Aborto epizootico.				
Ancona	Sassoferrato	B	—	2
Id.	Senigallia	B	—	1
Belluno	Belluno	B	—	2
Id.	Cortina d'Ampezzo	B	1	—
Id.	Longarone	B	1	—
Id.	Lorenzago	B	—	1
Id.	Vodo	B	1	—
Bologna	Molinella	B	1	—
Id.	Granarolo	B	2	—
Bolzano	Brunico	B	1	—
Ferrara	Ferrara	B	6	—
Lucca	Viareggio	B	1	—
Mantova	Bozzoli	B	1	—
Id.	Castelgoffredo	B	2	—
Id.	Poggiorusco	B	3	—
Id.	Suzzara	B	1	—
Id.	Viadana	B	1	—
Id.	Volta Mantovana	B	—	1
Modena	Carpi	B	—	2
Id.	Castelnuovo	B	1	—
Id.	Maranello	B	1	—
Id.	Modena	B	3	1
Id.	Monantola	B	1	—
Novara	Casalbeltrame	B	1	1
Id.	Casalvolone	B	1	—
Id.	Ceppo Morelli	B	1	—
Id.	Macugnaga	B	4	—
Id.	Piedimulera	B	1	—
Id.	Pisano	B	1	—
Id.	Tarnaco	B	—	1
Pesaro	Pesaro	B	—	1
Ravenna	Conselice	B	—	1
Roma	Governatorato	B	16	1
Trento	Brez	B	—	1
Id.	Romeno	B	—	1
Id.	Tuenno	B	—	1
Treviso	Melina	B	—	1
Id.	Moigano	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Segue: Aborto epizootico.				
Udine	Erto Casso	B	2	—
Id.	Azzano Decimo	B	—	2
Venezia	Campagna Lupia	B	1	—
Id.	Caorle	B	1	—
Id.	Cavarzere	B	4	—
Id.	Cona	B	8	—
Id.	Concordia	B	1	—
Id.	Portogruaro	B	1	—
Verona	Valeggio sul Mincio	B	—	3
Vicenza	Foza	B	—	1
Viterbo	Caprarola	B	2	—
			73	26
Tubercolosi bovina.				
Bari	Altamura	B	1	—
Id.	Andria	B	1	—
Id.	Casamassima	B	—	1
Id.	Corato	B	1	—
Id.	Ruvo	B	1	—
Id.	Terlizzi	B	2	—
Imperia	Cosio Arroscia	B	—	1
Roma	Governatorato	B	—	2
Treviso	Vittorio Veneto	B	—	1
Vicenza	Barbarano	B	—	1
Id.	Rosana	B	—	1
Id.	Sarego	B	—	1
Id.	Vicenza	B	—	2
			6	10
Diarrea dei vitelli.				
Ascoli	Comunanza Litt.	B	2	—
Id.	Montefalcone	B	2	—
Id.	Smerillo	B	—	2
Belluno	Mel	B	—	1
Padova	Baone	B	—	1
Rovigo	Porto Tolle	B	2	—
			6	4
Influenza del cavallo.				
Cremona	Rivarolo del Re	E	—	1
Difterite aviaria.				
Firenze	Firenze	P	1	—
Livorno	Collesalvetti	P	1	2
Venezia	Caorle	P	—	3
Vicenza	Arzignano	P	—	3
Id.	Canisano	P	—	1
Id.	Lonigo	P	—	2
Id.	Sandrigo	P	—	2
Id.	Sossano	P	—	7
Id.	Vicenza	P	—	1
			2	21

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Colera dei polli.			
Como	Mariano	P	1	—
Foggia	Casalnuovo	P	—	1
Genova	Genova	P	1	—
Matera	Grassano	P	4	—
Padova	Conselve	P	—	1
Id.	Villa del Conte	P	—	1
Potenza	Balvano	P	4	—
Rovigo	Porto Viro	P	—	1
Teramo	Teramo	P	—	4
Venezia	Chioggia	P	2	—
Id.	Grisolera	P	—	1
Id.	Mira	P	—	1
Vicenza	Isola Vicentina	P	—	10
			12	20

(10124)

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	29	56	71
Carbonchio sintomatico	9	9	11
Afta epizootica	6	15	78
Peste e setticemia dei suini	31	81	244
Mal rossino dei suini	28	105	266
Morva	4	6	7
Farcino criptococcico	10	22	61
Rabbia	12	25	42
Rogna	11	23	38
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	4	4	4
Aborto epizootico	19	49	99
Tubercolosi bovina	5	13	16
Diarrea dei vitelli	4	6	10
Influenza del cavallo	1	1	1
Difterite aviaria	4	9	23
Colera dei polli	10	13	32

B *bovina*, Bf *bufalina*, O *ovina*, Cp *caprina*, S *suina*, E *equina*, P *pollame*, Cn *canina*, Gl *gallo*, Fl *felina*.

I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo del consolidato 5 per cento.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 7.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del consolidato 5 % n. 86982 di L. 230 di rendita intestato a Corbo Alfredo, Assunta ed Adele fu Luca, minori sotto la patria potestà della madre Dentice Maria di Gennaro vedova di Corbo Luca domiciliata in Napoli.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 21 luglio 1934 - Anno XII

(7185) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo del consolidato 3,50 per cento.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 39.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita consolidato 3.50 per cento n. 680333 di L. 350 intestato a Tabani La Daga Mercedes di Ezio, moglie di Pacelli Amedeo, domiciliata in S. Salvatore Telesino (Benevento), vincolata per dote della titolare.

Poichè detto certificato risulta mancante del secondo mezzo foglio in cui si annotavano i pagamenti semestrali prima dell'unione del foglio ricevuta, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni od altri impedimenti, sarà proceduto alla chiesta operazione di tramutamento (art. 169 del regolamento generale 19 febbraio 1911, n. 298) e il detto mezzo foglio rimarrà privo di alcun valore.

Roma, addì 22 settembre 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(9736)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per restituzione di certificato di iscrizione di rendite consolidato 5 per cento.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 6.

Con sentenza 4-18 dicembre 1933 il Tribunale di Napoli ha privato Boldoni Mario di Guglielmo dell'usufrutto legale sulle rendite Consolidato 5 % n. 475835 e 475836 di annue L. 1450 ciascuna intestate rispettivamente ai di lui figli minori Guido e Guglielmo per attribuirlo alla loro madre Stoczek Maria di Vincenzo moglie di detto Boldoni ai fini del mantenimento, educazione e istruzione dei minori predetti. Pertanto la detta Stoczek, domiciliata in Napoli, corso Vittorio Emanuele n. 121, in rappresentanza dei minori stessi ha diffidato a mezzo degli ufficiali giudiziari addetti al Tribunale di Milano, Pontiroli Dante e Bonvini Francesco, rispettivamente il 25 febbraio 1934 il signor Boldari Mario ed il 14 giugno detto il signor Cagna Paolo fu Marcello, a consegnarle entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i certificati di iscrizione corrispondenti alle rendite sopradescritte.

Si avverte che, trascorso il detto termine, senza che siano notificate regolari opposizioni, i certificati stessi saranno ritenuti di nessun valore e l'Amministrazione del Debito pubblico darà corso alla domanda di emissione di nuovi titoli presentata dalla detta Stoczek a norma dell'art 88 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 21 luglio 1934 Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7186)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso a 149 posti di applicato nel ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed estensioni, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Vista la legge 21 giugno 1934, n. 1093, che apporta modifiche al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali e istituisce un ruolo di impiegati d'ordine per l'Amministrazione centrale della guerra;
Viste le vacanze di posti del grado di applicato (12°) risultanti nel ruolo d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra dopo l'immissione nel ruolo stesso di 20 archivisti capi e di tutti i primi archivisti, archivisti ed applicati del ruolo del personale d'ordine delle Amministrazioni militari che alla data di entrata in vigore della cennata legge 21 giugno 1934, n. 1093, risultavano comandati in servizio presso la detta Amministrazione centrale della guerra;
Vista l'autorizzazione di S. E. il Capo del Governo;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli e per esame, a 149 posti di applicato (grado 12°) nel ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra, al quale potranno prendere parte i sottufficiali del Regio esercito aventi dai 12 ai 20 anni di servizio, esclusi quelli dell'Arma dei CC. RR.

Art. 2.

Quelli dei detti sottufficiali che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente articolo, intendono prendere parte al concorso, dovranno trasmettere pel tramite gerarchico, al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nel Giornale militare ufficiale, apposita domanda in carta da bollo da L. 5.
Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:
a) copia del foglio matricolare mod. 59 parificato;
b) copia del foglio caratteristico, mod. F;
c) domanda in carta semplice, senza alcuna indicazione di data, di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, munita di dichiarazione con la quale il comandante del Corpo, od il capo dell'ufficio che ha alla propria dipendenza il sottufficiale, attesti che il concorrente, per i suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito;
d) titoli di studio, e tutti quei documenti che i concorrenti credessero di esibire ai fini del presente concorso.
Le domande che fossero presentate oltre il termine fissato dall'art. 2 non saranno comunque prese in considerazione. Quelle presentate in tempo utile saranno dalle competenti autorità territoriali annotate coi pareri e trasmesse subito al Ministero.

Art. 3.

La Commissione esaminatrice è così costituita:

Bertotti dott. Antonio, ispettore generale, presidente;

Curti dott. Carlo, capo sezione, membro;

Menghini dott. Amerigo, consigliere, membro.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione il dott. Francesco Giannini, vice segretario.

Art. 4.

Gli esami avranno luogo in Roma, e consisteranno nelle seguenti due prove scritte e nella prova orale.

Prove scritte:
1. Componimento di lingua italiana;
2. Soluzione di un problema di aritmetica elementare.
La durata di ciascuna delle due prove scritte sarà di sei ore.

Prova orale:
a) Nozioni elementari di diritto amministrativo;
b) Circoscrizione militare;
c) Ordinamento corporativo dello Stato.

Art. 5.

I temi delle prove scritte saranno formulati, possibilmente, immediatamente prima dell'inizio delle prove, dalla Commissione esaminatrice, e, per quanto concerne lo svolgimento delle prove stesse, saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 6.

Per essere ammessi alla prova orale, occorre aver riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte o non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.
Saranno poi valutati tutti i titoli posseduti dal candidato, e cioè i precedenti di carriera e le benemerenze di guerra e fasciste, oltre a quelli di cui alla lettera *d*) del precedente art. 2. Per tale valutazione la Commissione disporrà di sei punti.
La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e di quello attribuito per i titoli posseduti dal concorrente.
La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Art. 7.

Il Ministro riconosce la regolarità del provvedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei vincitori del concorso.
La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale.

Art. 8.

I vincitori del presente concorso saranno nominati applicati (grado 12° del gruppo C), conservando, sotto forma di assegno personale (utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti), l'eventuale differenza fra lo stipendio di cui sono provvisti e quello assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 novembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

(10238)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 5 posti di custode nei Regi istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1052;
Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46;
Veduti i Regi decreti 27 giugno 1929, n. 1047, 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561;
Veduto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 16 giugno 1932;
Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Veduto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;
Veduto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Veduta la lettera 28 luglio 1934, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizza ad indire, con la procedura di urgenza

provista dall'art. 2 del citato decreto di S. E. il Capo del Governo, un concorso per 5 posti di custode nei Regi istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso, per titoli, a 5 posti di custode nei Regi istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte coloro che abbiano superato l'esame di ammissione alle scuole medie o abbiano conseguito la licenza elementare.

Dal concorso sono escluse le donne.

I concorrenti debbono avere compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 21 anni e non sorpassato quella di anni 34.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato ad anni 39 e per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale ed i decorati al valore militare, ad anni 43.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5, dovranno pervenire direttamente al Ministero della educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti), non oltre giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, contenere anche l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito ed essere corredate da tutti i documenti prescritti.

I concorrenti i quali risiedono nelle Colonie italiane, avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la domanda sola, salvo a produrre successivamente, ma non oltre 10 giorni dopo il termine predetto, i documenti.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) titolo di studio indicato nel precedente art. 2;

c) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli;

d) certificato medico, dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti o imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio; per gli invalidi di guerra il certificato medico dovrà essere rilasciato dalla Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e nella forma prescritta dal successivo art. 15 del R. decreto medesimo;

e) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

f) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziario;

g) foglio matricolare e congedo, se il concorrente abbia prestato servizio militare, e, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

h) certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'iscrizione del concorrente al Partito Nazionale Fascista o alle organizzazioni giovanili del Partito, con la indicazione della data d'iscrizione;

i) altri eventuali documenti (scolastici, di prestato servizio presso le Amministrazioni statali, di idoneità conseguita in precedenti concorsi, ecc.) che il concorrente intenda produrre nel suo interesse;

l) elenco in triplice copia dei documenti esibiti.

Ai fini dell'applicazione della legge 6 giugno 1929, n. 1024, i concorrenti coniugati dovranno produrre lo stato di famiglia.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *c*) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) coloro che siano già in servizio di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato.

I documenti dovranno essere conformi alle prescritte disposizioni della legge sul bollo, ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 5.

Le domande che perverranno al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti) dopo il termine fissato nel precedente art. 3, non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

La Commissione giudicatrice sceglie insindacabilmente tra i concorrenti quelli ritenuti più idonei, formando la graduatoria di merito dei vincitori.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 settembre 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: Solmi.

(10240)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ERRATA-CORRIGE

Nella pubblicazione del decreto del Capo del Governo in data 10 ottobre 1934-XII, relativo all'autorizzazione all'espletamento dei concorsi durante l'anno 1935-XIII per pubblici impieghi, ed approvazione dell'elenco riassuntivo dei concorsi stessi, nell'ultimo rigo della quinta colonna della pagina 4694 della *Gazzetta Ufficiale* numero 242 del 15 ottobre 1934-XII deve leggersi « 5ª *classe elementare* » anziché « 3ª *classe elementare* ». (Reclutamento di 250 allievi militi forestali).

(10245)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.